

IL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

L'articolo 2521 del codice civile, così modificato dal decreto legislativo di riforma del diritto societario, dispone al primo comma che la società cooperativa debba costituirsi per atto pubblico.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (art. 2523) ne provvede all'omologa e ne dispone entro 10 giorni al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Analoga procedura si applica per le variazioni di statuto successive alla costituzione.

L'articolo 2521 al secondo comma prescrive che l'atto costitutivo (= statuto) debba stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e possa prevedere che la società svolga la propria attività ANCHE con i terzi.

Per quanto concerne l' ATTIVITA' MUTUALISTICA , la stessa deve essere dettagliata a seconda della tipologia cui appartiene la cooperativa

In una COOPERATIVA DI LAVORO essa potrà consistere nel “garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci lavoratori , occupati nell'impresa sociale, in base alle disposizioni della legge 142/2001, del regolamento interno e delle disponibilità di bilancio”.

In una COOPERATIVA DI CONSUMO essa potrà consistere nel “fornire, attraverso la conduzione di punti di vendita al dettaglio, ai propri soci consumatori acquirenti, generi di consumo di qualità ad a prezzi migliori rispetto alle condizioni di mercato”.

In una COOPERATIVA AGRICOLA potrà consistere nel “garantire il ritiro delle produzioni agricole (dettagliarne la tipologia, ad esempio uve, prodotti ortofrutticoli, latte od altro) conferite dai soci, la loro trasformazione, commercializzazione e valorizzazione , riconoscendo ai soci una remunerazione in base alle disponibilità di bilancio, possibilmente migliorativa rispetto ai prezzi medi di mercato”.

La cooperativa potrà operare con i terzi SOLO se lo prevede lo statuto, pertanto è bene includere tale possibilità, sia pure in via non prevalente, nell'ambito dell'oggetto sociale : in pratica la cooperativa di lavoro potrà così occupare anche dipendenti non soci, la cooperativa di consumo vendere anche ai consumatori non soci, la cooperativa agricola acquistare e trasformare anche prodotti non conferiti dai soci, bensì acquistati sul libero mercato.

L'articolo 2521 c.c. al punto 8) prevede che lo statuto debba prevedere, oltre che le regole per la ripartizione degli utili (in tale articolo statutario andrà incluso il requisito mutualistico che limita la remunerazione del capitale sociale e la clausola di destinazione del 3% dell'utile netto civilistico al Fondo Mutualistico ai sensi della legge 59/92) anche quelle per la RIPARTIZIONE DEI RISTORNI. Quest'ultima è una disposizione fortemente innovativa , in quanto nell'erogazione dei RISTORNI si compendia il conseguimento dello scopo mutualistico. Le disposizioni sui Ristorni sono oggetto della prossima Lezione.

Lo statuto (art. 2521 c.c. numero 2) deve prevedere la denominazione della società, che deve comunque contenere l'indicazione di” società cooperativa” (art. 2515) , l'indicazione del comune ove è posta la sede e le eventuali sedi secondarie. Non è quindi più necessario indicare il cosiddetto “ indirizzo ” della sede legale, ma solo il comune, pertanto eventuali successivi spostamenti di tale sede, nell'ambito dello stesso comune, non comporteranno modifica statutaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.) , pertanto di fatto viene esteso a tutte le cooperative il regime della responsabilità limitata per i soci, nei limiti delle quote o azioni di capitale sociale sottoscritte ; di conseguenza si ritiene che non sia fatto più obbligo di indicare la ragione sociale “ società cooperativa a responsabilità limitata ” , bensì solo “ società cooperativa ”.

Lo statuto dovrà prevedere tra l'altro, obbligatoriamente, i seguenti punti :

- indicazione specifica dell'oggetto sociale , con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci.
- Indicazione della composizione del patrimonio, del valore nominale delle singole quote o azioni.
- I requisiti dei soci, le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci, le modalità in cui devono essere eseguiti i conferimenti.

- Le forme di convocazione dell'assemblea e le relative norme di funzionamento.
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, il numero ed i componenti del collegio sindacale, qualora obbligatoriamente previsto alla luce del modello organizzativo adottato e delle dimensioni economiche della società.
- I requisiti mutualistici ai fini fiscali, per le cooperative a mutualità PREVALENTE. A tale proposito si specifica che le ALTRE cooperative (a mutualità NON prevalente) possono prevedere l'istituzione di riserve tassate e divisibili ANCHE per i soci cooperatori e possono prevedere un limite alla distribuzione dei dividendi, superiore al limite fissato per le cooperative a mutualità prevalente .

Tutti i punti sopra indicati saranno trattati successivamente.

I rapporti tra la società ed i soci POSSONO essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci.

I regolamenti sono predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea ORDINARIA dei soci (= senza intervento notarile per atto pubblico, omologa ed iscrizione nel registro delle imprese) però con le maggioranze previste per le assemblee STRAORDINARIE.

Esempi di regolamenti interni :

- Quello previsto obbligatoriamente dalla legge 142/01 per le cooperative di produzione e lavoro, da approvarsi entro il 31.12.2003 e depositarsi entro 30 giorni dall'approvazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.
- Quello previsto obbligatoriamente dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, per le cooperative che intendano raccogliere prestiti in denaro dai propri soci.
- Quelli non previsti obbligatoriamente per legge, ma di fatto sempre esistenti, nel caso delle cooperative agricole, al fine di normare le modalità di raccolta dei prodotti agricoli conferiti, le modalità ed i criteri della loro valutazione qualitativa, le modalità ed i tempi per la liquidazione degli acconti e del prezzo a saldo del valore attribuito ai prodotti conferiti.

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni inderogabilmente fissate dalla riforma del diritto societario, devono essere assunte, per le cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, nel termine ultimo del 31.12.2004.

Le deliberazioni sono assunte in assemblea straordinaria e possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le cooperative, anche se costituite anteriormente, i cui statuti non siano conformi alle nuove disposizioni di legge.

Fino alla modifica degli statuti e comunque sino al 31 dicembre 2004, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del decreto che ha introdotto la riforma del diritto societario.